

### **I 733 - SERVIZI DI AGENZIA MARITTIMA**

*Provvedimento n. 22213*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 marzo 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 81 del Trattato CE, divenuto ora articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito anche articolo 101 del TFUE);

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTO il proprio provvedimento del 26 maggio 2010, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell'articolo 81 del Trattato CE (ora articolo 101 del TFUE), nei confronti delle società Agenzia Marittima Le Navi S.p.A., APL Italia Agencies S.r.l., Banchemo Costa & C. Agenzia Marittima S.p.A., China Shipping Italy Agency Co. S.r.l., CMA CGM Italia S.r.l., Coscon Italy S.r.l.,

Gastaldi & C. S.p.A., Hapag Lloyd Italy S.r.l., K-Line Italia S.r.l., Maersk Italia S.p.A., Medov S.r.l., Safmarine Italia S.r.l., Paolo Scerni S.p.A., Yang Ming Italy S.p.A. e Zim Italia S.r.l., nonché dell'Associazione Agenti Raccomandati Mediatori Marittimi Agenti Aerei di Genova e dell'Associazione Spedizionieri Corrieri e Trasportatori di Genova, al fine di accertare l'eventuale esistenza di un'intesa volta ad alterare le dinamiche competitive nel mercato dei servizi di agenzia marittima attraverso un coordinamento delle strategie commerciali e, in particolare, delle politiche di prezzo;

VISTO il proprio provvedimento del 13 ottobre 2010 con il quale l'istruttoria è stata estesa oggettivamente al fine di valutare le ulteriori presunte attività di coordinamento poste in essere dalle parti in relazione alle politiche commerciali relative al c.d. "sconto di fidelizzazione".

VISTI gli elementi, i documenti e le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria e, in particolare, i verbali delle riunioni della Commissione Portuale dell'Associazione Agenti Raccomandati Mediatori Marittimi Agenti Aerei di Genova almeno a partire dal 2004, nonché le comunicazioni della medesima Associazione del 25 novembre e del 1° dicembre 2010;

CONSIDERATO che dalla documentazione e dalle informazioni trasmesse risulta emergere che all'intesa oggetto di istruttoria avrebbero partecipato anche le società CSA S.p.A., Medmar S.p.A. Medmar Tramp S.r.l., Thos Carr & Son S.r.l. e Agenzia Marittima Prosper S.r.l.;

CONSIDERATO che la documentazione in atti lascia quindi presupporre l'esistenza di un'intesa intercorsa, almeno dal 2004 al 2009, tra le società Agenzia Marittima Le Navi S.p.A., APL Italia Agencies S.r.l., Banchemo Costa & C. Agenzia Marittima S.p.A., China Shipping Italy Agency Co. S.r.l., CMA CGM Italia S.r.l., Coscon Italy S.r.l., Gastaldi & C. S.p.A., Hapag Lloyd Italy S.r.l., K-Line Italia S.r.l., Maersk Italia S.p.A., Medov S.r.l., Safmarine Italia S.r.l., Paolo Scerni S.p.A., Yang Ming Italy S.p.A., Zim Italia S.r.l.,

CSA S.p.A., Medmar S.p.A. Medmar Tramp S.r.l., Thos Carr & Son S.r.l. e Agenzia Marittima Prosper S.r.l., idonea ad alterare il meccanismo concorrenziale nel mercato dei servizi di agenzia marittima, in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE, ora articolo 101 del TFUE;

RITENUTO, pertanto, di estendere l'istruttoria anche alle società CSA S.p.A., Medmar S.p.A., Medmar Tramp S.r.l., Thos Carr & Son S.r.l. e Agenzia Marittima Prosper S.r.l.;

#### **DELIBERA**

a) di estendere il procedimento avviato in data 26 maggio 2010 nei confronti anche delle società CSA S.p.A., Medmar S.p.A., Medmar Tramp S.r.l., Thos Carr & Son S.r.l. e Agenzia Marittima Prosper S.r.l.;

b) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara de Mari;

c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Agroalimentare e Trasporti" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione "Agroalimentare e Trasporti" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*